



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 7 Polizia locale

Prot. Int. 04/16-1 – 2021 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 78

del 25 febbraio 2021

Prot. Gen. n. 14956

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PRESO ATTO** della nota n.7947 datata 02 febbraio 2021, con cui il Comitato Bios: Ambiente e Sanità, chiede di ridurre il limite di velocità nei pressi dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia;
- **LETTA** la nota n.14509 datata 24 febbraio 2021, con cui il Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente ha decretato che nulla osta alla riduzione del limite di velocità in largo Donatori del Sangue, dagli attuali 50 km/h a 30 km/h;
- **CONSIDERATO** che il nulla-osta è stato decretato, dal Servizio 4 a norma del D.M. prot. n.777 del 27 aprile 2006, in cui si stabiliscono le condizioni principali per la valutazione sulla necessità di abbassare il limite di velocità, tra i quali:
 - assenza di marciapiedi (in alcuni tratti) e movimento pedonale intenso;
 - restringimenti delle sezioni stradali;
 - frequenza di ingressi ed uscite, carrabili e non;
 - esigenze di protezione acustica e/o ambientale;
- **RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione si stabilisce di abbassare il limite massimo di velocità su largo Donatori del Sangue, nonché su viale Villotti limitatamente, secondo la direzione di marcia mare-monte, a mt.30,00 antecedenti largo Donatori del Sangue,
- **VISTI**:
 - gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
 - il D.L. n.267/2000;
 - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
 - il Decreto sindacale di cui al prot. n.76915 del 25 settembre 2020 relativo alla conferma del conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio 7 “Polizia locale”;

ORDINA:

con effetto immediato:

1. **LARGO DONATORI DEL SANGUE:**
2. **VIALE VILLOTTI**, secondo la direzione di marcia mare-monte, mt.30,00 antecedenti largo Donatori del Sangue:

l’istituzione della disciplina viaria di limite massimo di velocità, stabilito in 30 km/h, mediante il posizionamento della segnaletica di cui alla Fig. II 50 art.116, da ripetersi ad ogni intersezione, nonché del segnale di fine limitazione di velocità di cui alla Fig. II art.119, **da collocarsi su viale Villotti, corsia di marcia monte-mare, dopo l’attraversamento pedonale presente nei pressi dell’intersezione con largo Donatori del Sangue.**

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - alla Soc. CSP s.r.l. – servizio segnaletica, per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale verticale prevista dal presente provvedimento ordinatorio;
 - al Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Civitavecchia per il controllo circa la regolarità degli interventi eseguiti, nonché per la verifica della idoneità e della rispondenza delle forniture e delle lavorazioni alle caratteristiche prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'Esecuzione e dalle Direttive e dalle Circolari in materia, vigenti nel tempo;
 - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F. al servizio di Soccorso del 118, al Distaccamento dei VV.F.;
 - alla società C.S.P. s.r.l., per i provvedimenti di propria competenza;
 - Al Comitato Bios: Ambiente e Sanità;
 - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di Polizia, antincendio e pronto soccorso;
3. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia.
4. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
5. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni previste dalle normative vigenti in materia di circolazione stradale.
6. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
7. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia locale
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI